

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 64

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2001, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2001)

**Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127**

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 MARZO 2001, N. 127

RELAZIONE

Il presente decreto legislativo provvede a dare attuazione ad alcune delle deleghe previste dalla legge 24 marzo 2001, n. 127, recante "Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamenti di dati personali".

Com'è noto, infatti, l'ampiezza e la novità dei principi in materia di protezione dei dati personali introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, hanno indotto il legislatore ad approvare congiuntamente alla legge n. 675 una legge di delega al Governo tendente a completare la disciplina in tema di riservatezza in importanti settori dell'ordinamento, anche attraverso correttivi alla medesima legge n. 675 (l. 31 dicembre 1996, n. 676).

La complessità dei lavori, per la "trasversalità" degli interventi richiesti che spaziano nei settori più diversi e presuppongono uno studio analitico delle specifiche discipline, ha richiesto un primo differimento del termine per l'esercizio della delega rivelatosi insufficiente (l. 6 ottobre 1998, n. 344).

Al fine di ultimare il processo normativo, che ha prodotto finora nove decreti legislativi, alcuni dei quali per importanti settori dell'ordinamento, e di completare l'attuazione delle direttive europee n. 95/46 e n. 97/66 (recanti norme, rispettivamente, sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della vita privata in materia di telecomunicazioni), il legislatore, con la legge n. 127 del 2001, ha previsto un ulteriore differimento del termine per l'esercizio della delega al 31 dicembre 2001.

La legge n. 127/2001 si riferisce ai settori nei quali la delega non è stata esercitata o ha introdotto una disciplina parziale (art. 1 l. n. 676/1996) e conferma la possibilità di interventi di carattere anche correttivo della stessa legge n. 675/1996 (art. 2 l. n. 676/1996), che si dimostrino necessari per realizzare pienamente i principi in materia di protezione dei dati personali o per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

La legge prevede, inoltre, l'adozione, entro il 31 dicembre 2002, di un testo unico delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il quale potrà anche contenere norme di coordinamento e di migliore attuazione della normativa.

L'odierno schema di decreto si compone di tre distinti capi dedicati, rispettivamente, ad alcune modificazioni e integrazioni alla legge n. 675 del 1996, all'attuazione dei principi in materia di dati

personali in determinati settori e a talune integrazioni al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 che contiene una prima attuazione della citata direttiva n. 97/66.

Nell'ambito del Capo I, si possono distinguere sostanzialmente tre gruppi di norme rispondenti ad altrettante finalità:

- a) un primo gruppo tende a completare il recepimento dei punti più importanti della direttiva n. 95/46 essendo, peraltro, scaduta la delega espressamente prevista al riguardo dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998);
- b) un secondo gruppo di norme introduce elementi di semplificazione e di razionalizzazione di alcuni adempimenti, in particolare per quanto riguarda l'informativa agli interessati e la notificazione dei trattamenti (su cui il Governo è già intervenuto con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255), senza peraltro che ciò comporti un abbassamento del livello delle garanzie per gli interessati;
- c) un terzo gruppo riguarda l'armonizzazione del quadro sanzionatorio con l'alleggerimento di alcune sanzioni (ad esempio per violazioni formali come quella concernente la notificazione dei trattamenti) e l'introduzione di meccanismi di "ravvedimento operoso" e di "oblazione" (per le violazioni in materia di misure tecniche di sicurezza).

Le disposizioni introdotte per completare l'attuazione della direttiva n. 95/46 sono:

- l'articolo 1, il quale integra l'art. 2 della legge n. 675/1996 in materia di diritto nazionale applicabile. La modifica, in stretta aderenza al principio comunitario di "stabilimento" del titolare del trattamento, indicato dalla direttiva quale criterio di applicazione della normativa nazionale (art. 4 dir. n. 95/46), chiarisce che la legge italiana si applicherà anche nei confronti di titolari del trattamento che, pur essendo stabiliti in un Paese non appartenente all'Unione europea, tuttavia utilizzino per il trattamento dei dati mezzi situati sul nostro territorio. Sempre in applicazione di uno specifico criterio previsto dalla direttiva, l'articolo 1 dispone che tali titolari nominino un rappresentante in Italia che dovrà assumere gli obblighi del titolare. A completamento della disciplina europea, poi, il decreto, con le necessarie disposizioni di raccordo (articolo 3, comma 3; articolo 4) prevede per i titolari del trattamento l'obbligo di indicare detto rappresentante nell'informativa all'interessato (art. 10 l. n. 675) e nell'eventuale notificazione al Garante (art. 7 l. n. 675);

- gli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, i quali, integrando in maniera speculare gli articoli 12 e 20 della legge n. 675/1996, introducono nel nostro Paese il principio del “bilanciamento” di interessi quale ulteriore parametro di liceità del trattamento (art. 7 lett. f) dir. n. 95/46). Si tratta di una norma “di chiusura” in materia di liceità del trattamento di dati, in base alla quale i soggetti privati titolari del trattamento possono trattare dati senza il consenso dell’interessato, qualora ricorra un legittimo interesse del titolare del trattamento -o di un terzo al quale i dati sono comunicati- e non prevalga un diritto o una libertà, la dignità o un altro legittimo interesse dell’interessato. La direttiva non reca indicazioni più specifiche su quali ipotesi possano ricadere nell’ambito di applicazione di tale disciplina, ma è indubbio che la previsione di una casistica eviterebbe incertezze applicative, consentendo al titolare di conoscere preventivamente ciò che risulta lecito. La norma introdotta, pertanto, attribuisce al Garante il compito di individuare tali casi, implicitamente anche su richiesta del titolare del trattamento, al fine di evitare un probabile diffuso contenzioso. Il Garante potrebbe provvedere a tale individuazione anche con uno o più provvedimenti d’interesse di alcune categorie di trattamenti o di titolari del trattamento, così da semplificare l’operatività di questo presupposto. Il decreto prevede al riguardo una disposizione transitoria per la messa a regime del sistema (articolo 24);
- l’articolo 8, che disciplina alcuni aspetti in materia di trattamenti di dati sensibili effettuati da soggetti privati, sostituendo il comma 4 dell’articolo 22 della legge n. 675. In particolare (~~art. 22, comma 4, lett. a)~~), la norma adegua la legge n. 675 alla disciplina della direttiva riguardante i trattamenti effettuati da associazioni o altri organismi senza scopo di lucro operanti in ambito religioso, filosofico, politico o sindacale. Tali trattamenti sono consentiti, secondo la disciplina europea, anche senza il consenso degli interessati, ove siano effettuati in base a “*garanzie adeguate*” e siano utilizzati - all’“interno” degli organismi - i soli dati degli aderenti o delle persone che hanno contatti abituali con gli organismi stessi nell’ambito delle loro finalità lecite (art. 8, par. 2, lett. d), dir. n. 95/46). Il particolare regime si giustifica in ragione del fine perseguito dagli organismi (in ogni caso non di lucro) e del “limite” rappresentato dalla circolazione dei dati solo all’interno degli organismi. Il decreto legislativo n. 135 del 1999, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, ha dato una prima attuazione a tale disciplina in riferimento alle sole confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati da accordi o intese (art. 22, comma 1-*bis*, l. n. 675, introdotto dal d. lg. n. 135/1999). Il decreto quindi, completa, anzitutto, l’intervento normativo in riferimento alle altre confessioni o comunità religiose (anche in considerazione del fatto che è stata sollevata innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità del citato art. 22, comma 1-bis, per asserita disparità di trattamento

fra le diverse "categorie" di confessioni religiose) e lo estende, inoltre, alle altre realtà associative menzionate nella direttiva, non aventi fini di lucro (partiti e movimenti politici, sindacati ecc.). In base alla disciplina introdotta, tutti i predetti organismi possano trattare i dati personali nei termini sopra descritti in base a misure di autoregolamentazione delle associazioni stesse, in armonia con le prescrizioni già da anni impartite dal Garante con atti di carattere generale concernenti il trattamento dei dati sensibili da parte di organismi associativi. Una norma transitoria assegna a questi ultimi il congruo termine del 30 giugno 2002 per adottare le disposizioni di regolamentazione interna (articolo 24, comma 3).

L'articolo 8, inoltre, perfeziona ulteriormente la normativa sui dati sensibili sotto due altri profili:

a) si esclude la necessità del consenso per il trattamento dei dati sensibili effettuato in presenza di esigenze di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica; tale previsione, sulla base di quanto emerso dall'esperienza maturata sul piano applicativo, estende opportunamente l'"esimente", finora prevista solo per il trattamento dei dati relativi alla salute o alla vita sessuale degli individui, da parte di organismi sanitari, al trattamento di tutti i dati sensibili, anche da parte di altri soggetti, sul presupposto dell'importanza in ogni caso del bene perseguito (si pensi all'esigenza di trasfusioni necessarie nei confronti di persone, che per motivi religiosi, potrebbero opporsi al trattamento dei relativi dati personali);

b) sulla base dell'esperienza applicativa che ha evidenziato alcuni limiti dell'attuale articolo 22, comma 4, si esclude parimenti la necessità del consenso per il trattamento dei dati sensibili effettuato per esigenze di investigazioni difensive o per ragioni di tutela di un diritto in sede giudiziaria, ampliando anche in questo caso l'ambito di applicabilità oltre i dati sulla salute e sulla vita sessuale; per questi ultimi, tuttavia, permane quale elemento di maggiore garanzia per l'interessato, l'esigenza che il diritto esercitato sia "*di rango pari a quello dell'interessato*".

- l'articolo 9, che da attuazione all'istituto comunitario del "*prior checking*" (art. 20 dir. n. 95/46). Tale istituto prevede che i trattamenti di dati che possono comportare specifici rischi per i diritti e le libertà delle persone, relativamente a dati diversi da quelli "sensibili" (per i quali è in Italia necessaria un'autorizzazione preventiva) e da quelli "comuni" (non soggetti ad autorizzazione), debbano essere preventivamente esaminati in base ad una verifica preliminare dell'Autorità nazionale di controllo. L'articolo prevede, pertanto, che il

Garante, in sede di tale verifica, possa prescrivere, anche per categorie di titolari o di trattamenti e su eventuale interpello del titolare stesso, alcuni accorgimenti e misure da rispettare a garanzia dell'interessato. L'inosservanza delle prescrizioni è sanzionata penalmente nell'ambito dell'articolo 35 della legge n. 675 (articolo 13). Una disposizione transitoria prevede un congruo termine per la messa a regime del sistema (articolo 24, comma 2);

- l'articolo 10, commi 1, 2 e 4, che adegua pienamente alla direttiva la disciplina sul trasferimento di dati all'estero (art. 28 l. n. 675) prevedendo che le limitazioni all'"esportazione" dei dati (notificazione al Garante; valutazione di adeguatezza) si applichino solo ai trasferimenti di dati verso Paesi terzi (e non più anche a quelli europei) e siano inoltre subordinate alla sussistenza in tali Paesi di un livello di protezione "*adeguato*" (e non più "*di grado pari*" a quello dell'ordinamento italiano quando si tratta di dati sensibili e giudiziari). L'intervento adegua le scelte effettuate dal legislatore del 1996 con la legge n. 675 alle maggiori e più ampie garanzie assicurate dalla normativa in materia di dati personali approvata sia in ambito europeo, sia in molti Paesi terzi. In questo quadro si inserisce la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 28, che chiarisce –confermando la recente esperienza applicativa relativa alle clausole contrattuali-tipo e al c.d. Safe Harbor- le modalità per dare concreta esecuzione alle decisioni con cui la Commissione europea individua Paesi che assicurano una protezione adeguata o accerta che determinate clausole contrattuali-tipo predisposte a livello europeo offrono idonee garanzie (art. 25, par. 6 e 26, par. 4, dir. n. 95/46). Appunto di recente è stata data esecuzione a quattro decisioni europee, oggetto di conseguenti provvedimenti del Garante in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;
- l'articolo 11, che allinea alla direttiva europea l'ambito delle verifiche del Garante sui trattamenti effettuati, calibrandole in ragione del "grado" di non correttezza o illiceità dei trattamenti stessi, in una logica che, in ogni caso, rimane sempre improntata all'approccio il più possibile collaborativo con i titolari dei trattamenti. Le modifiche intervengono nella parte in cui l'articolo 31 della legge n. 675 non prevedeva che il Garante potesse segnalare al titolare del trattamento le modifiche "necessarie" per rendere il trattamento lecito e corretto (l'articolo 31, lett. c), prevedeva la possibilità per il Garante di indicare le sole modifiche "opportune"), né che potesse disporre il blocco o il divieto di proseguire un trattamento illecito o non corretto (a differenza della direttiva, ciò era sinora previsto solo in presenza di un pregiudizio rilevante per gli interessati). Gli aggiustamenti sono, poi,

correlati con la norma che disciplina già l'inosservanza dei provvedimenti del Garante (articolo 15, che integra l'articolo 37, della legge n. 675).

Seguono, poi, come si è anticipato, alcune disposizioni che recano interventi a fini di semplificazione o di razionalizzazione di alcuni adempimenti.

In particolare:

- l'articolo 3 semplifica il sistema delle notificazioni (art. 7 l. n. 675), rivelatosi, sulla base dell'esperienza, per alcuni aspetti sovraordinato rispetto alle reali finalità di trasparenza perseguite dalla direttiva comunitaria. Con le modifiche apportate, si snelliscono notevolmente gli adempimenti, in favore sia di soggetti privati, sia della stessa pubblica amministrazione. si prevede, infatti, l'individuazione di un elenco "in positivo" di un numero più ristretto di categorie di soggetti tenuti alla notificazione (capovolgendo l'attuale sistema che individua in negativo esoneri e notificazioni semplificate). Tale individuazione è demandata al regolamento governativo (attualmente approvato con il d.P.R. n. 501/1998) che deve già individuare, per legge, le modalità della notificazione, cui saranno tenuti i soli soggetti che effettuino trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato. La notificazione, inoltre, potrà essere effettuata su un modello più snello di quello attuale, derivante anch'esso dal contenuto del regolamento. Dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il comma 4 dell'articolo 3 fa decorrere l'abrogazione delle attuali disposizioni sugli esoneri e sulle forme semplificate di notificazione (art. 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, l. n. 675/1996), portando, così, a regime il sistema. Un altro elemento di semplificazione è rappresentato dall'unificazione in un solo atto (e modello) della notificazione dei trattamenti effettuati nel territorio italiano e di quella relativa ai trattamenti effettuati per l'estero, che attualmente si possono produrre cumulativamente solo in via facoltativa (articolo 10, comma 1);
- l'articolo 4 semplifica il contenuto dell'informativa all'interessato di cui all'articolo 10 della legge n. 675 prevedendo che si possa indicare, nel caso di avvenuta designazione di più responsabili del trattamento, anche uno solo dei relativi nominativi, specificando il servizio o il soggetto eventualmente preposto come "interlocutore" per i casi di esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della medesima legge. L'informativa deve, però, indicare il sito *web* o altre modalità con cui poter conoscere agevolmente l'elenco completo dei responsabili. Si tratta di una modifica fortemente e generalmente attesa, soprattutto in

ambito bancario e assicurativo e dalle aziende che ricorrono all'*outsourcing*, che ha il pregio di snellire le informative senza incidere sulle garanzie dell'interessato. Il decreto prevede, inoltre, una simmetrica semplificazione anche per la notificazione, venendo, così, incontro all'avvertita esigenza, nel caso di più responsabili, di non dover ripetere la notificazione all'atto della modifica di ciascun di essi (articolo 3, comma 3);

- gli articoli 5, comma 1, 7 comma 1, e 10, comma 3, intervenendo in maniera speculare sugli articoli 12, 20 e 28 della legge n. 675, permettono ai soggetti privati di trattare dati anche senza il consenso dell'interessato. In particolare, le disposizioni dell'articolo 12 e dell'articolo 28 della legge sono allineate alla direttiva europea in tema di rapporti precontrattuali, mentre nell'articolo 20 è introdotta la possibilità di comunicare dati per adempiere ad obblighi derivanti da un contratto anche in caso di trattamenti effettuati sul territorio italiano. Tale ultima previsione corregge un'"asimmetria" del sistema, essendo finora prevista tale possibilità solo verso l'estero e, inoltre, risolve il delicato problema del c.d. "pregresso bancario", vale a dire della mancata prestazione del consenso ad istituti di credito per i trattamenti di dati che sono rivolti ad attuare obblighi contrattuali e che richiedono, per questi motivi, la trasmissione di dati a terzi. Ciò permette anche di attuare la norma della direttiva che impone, a chi non può fare a meno di richiedere il consenso, un termine massimo per l'adeguamento (articolo 18);

Segue, infine, l'ultimo gruppo di norme del Capo I, inerenti l'armonizzazione del quadro sanzionatorio, anche alla luce degli interventi che dal 1996 ad oggi hanno riequilibrato il complessivo rapporto esistente nell'ordinamento tra sanzioni penali da un lato ed altre sanzioni dall'altro:

- l'articolo 2 esclude le conseguenze penali a carico di chi, per un trattamento effettuato per motivi esclusivamente personali, omette le misure di sicurezza prescritte dalla legge n. 675 e dal d.P.R. n. 318/1999 (del resto già operanti in un solo caso assai circoscritto), risultando oggi più proporzionata, alla luce appunto dell'esperienza, la sussistenza della sola responsabilità civile del titolare o del responsabile del trattamento;
- l'articolo 12 trasforma in illecito amministrativo l'omessa, non tempestiva o incompleta notificazione (art. 34 l. n. 675/1996), per la quale la sanzione penale appare anch'essa oggi eccessiva. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da dieci milioni a sessantamiliioni) accompagnata dalla pubblicazione dell'ordinanza-

ingiunzione per ripristinare l'omessa pubblicità del trattamento non notificato. Data la maggiore gravità del fatto, rimane, invece, la rilevanza penale per l'indicazione di notizie false nella notificazione, che viene anzi inserita in una nuova fattispecie che rende punibili anche altre condotte di dichiarazione o di produzione di atti e documenti falsi innanzi al Garante, in armonia con quanto previsto dalle norme speciali vigenti per la Banca d'Italia e per altre autorità indipendenti. Anche in questo caso si è tenuto conto dell'esperienza e del rischio che eventuali artifici utilizzati nel corso di accertamenti rimangano ingiustamente impuniti (articolo 16, che introduce l'articolo 37-bis della legge n. 675);

- l'articolo 13 estende la fattispecie penale del trattamento illecito dei dati (art. 35 l. n. 675/1996) ai trattamenti effettuati in violazione della nuova disciplina sui trattamenti sottoposti a verifiche preliminari del Garante;
- l'articolo 14 sostituisce integralmente l'articolo 36 della legge n. 675/1996, "trasformando" il delitto di omessa adozione delle misure minime di sicurezza ivi previsto in contravvenzione e prevedendo per i soggetti di imprese o appartenenti alle pubbliche amministrazioni che abbiano commesso il reato di "regolarizzare", anche a fini penali, la loro posizione con un "ravvedimento operoso" modellato sulla disciplina degli infortuni del lavoro. E' prevista l'estinzione del reato quando siano rispettate le prescrizioni impartite all'atto dell'accertamento del reato e si provveda al pagamento di una somma stabilita;
- degli articoli 15 e 16 si è già detto sopra riguardo all'inosservanza dei provvedimenti del Garante e alla riforma delle sanzioni in materia di notificazioni;
- l'articolo 17 adegua alcune sanzioni amministrative pecuniarie assai esigue (e inidonee e non dissuasive in base all'esperienza) previste dalla legge n. 675/1996 in caso di mancata risposta al Garante riguardo alle informazioni richieste ai sensi dell'art. 32 e di mancata informativa all'interessato; in quest'ultimo caso, è anche previsto il possibile aumento della sanzione pecuniaria sino al triplo, sulla falsariga di altre disposizioni vigenti, quando, in relazione alle condizioni economiche del contravventore, essa risulti inefficace.

Il Capo I si chiude con una norma dal contenuto meramente formale che adegua i riferimenti normativi presenti nella legge n. 675 in materia di investigazioni difensive (articolo 19).

Il Capo II si compone del solo articolo 20 dedicato all'ampliamento dell'applicazione dei principi della legge n. 675 in diversi settori.

La legge n. 675, com'è noto, prevede già che il Garante debba promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per la regolamentazione di determinati settori dove, in ragione della specificità dei trattamenti e delle finalità perseguite, è particolarmente avvertita l'esigenza di una disciplina flessibile, non affidata esclusivamente a norme legislative e predisposta anzi con la collaborazione dei settori stessi (art. 31, comma 1, lett. h), l. n. 675). Inizialmente è stato adottato il codice per i trattamenti effettuati nell'esercizio della professione di giornalista (art. 25 l. n. 675); successivamente, anche sulla base di una ulteriore e più specifica indicazione normativa (art. 6 d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) sono intervenuti anche i codici deontologici per i trattamenti effettuati a fini storici e per quelli statistici. Sono infine in avanzata fase di redazione i codici per la disciplina dell'attività forense e di quella degli investigatori privati (art. 22, comma 4, l. n. 675).

In ragione della sperimentata efficacia del ricorso a tali strumenti, il decreto intende incentivare il proficuo ricorso a tali strumenti di disciplina al fine di specificare i principi della legge n. 675/1996 in alcuni settori fra quelli indicati nella legge-delega n. 127/2001, dove è particolarmente avvertita la predetta esigenza di una normativa flessibile, anche in relazione alle continue evoluzioni tecnologiche che interessano alcuni di tali settori.

Come il precedente decreto legislativo n. 281/1999, il nuovo decreto prevede quindi che nella redazione dei nuovi codici si debba tener conto delle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa citate nella legge-delega n. 676 del 1996 e che le disposizioni in essi contenute siano rilevanti per stabilire se un trattamento è lecito. Si prevede, inoltre, che codici siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e, successivamente, allegati al futuro testo unico.

Tenendo conto anche degli auspici degli operatori di settore, gli ambiti nei quali il decreto ha previsto il ricorso ai codici sono quelli relativi ai trattamenti:

- effettuati nell'ambito dei servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare attraverso *Internet* ;
- di dati utilizzati per fini di *direct marketing* o di invio di materiale pubblicitario;
- per finalità previdenziali e per la gestione del rapporto di lavoro;
- a fini di informazione commerciale o nell'ambito di sistemi informativi gestiti da "centrali-rischi";
- effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini;

- relativi alle modalità per l'ulteriore uso di dati "pubblici" provenienti da archivi pubblici ed accessibili al pubblico.

Il Capo III è dedicato al completamento dell'attuazione della direttiva n. 97/66 attraverso mirate modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 171 del 1998. Si ricollega a tale attuazione anche l'articolo 6 del decreto.

In particolare:

- l'articolo 6 apporta una modifica all'articolo 14 della legge n. 675 in materia di diritto di accesso dell'interessato. Alcuni casi applicativi hanno, infatti, evidenziato la mancanza di coordinamento tra la disciplina dell'identificazione della linea chiamante e delle chiamate di disturbo (artt. 6 e 7 d. lg. n. 171/1998) e le disposizioni che in astratto consentono oggi di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali anche ai dati relativi alle chiamate telefoniche "in entrata" (art. 13 l. n. 675). A garanzia anche della posizione del chiamante, il decreto ha individuato quindi un più adeguato bilanciamento fra le diverse esigenze, escludendo il diritto di accesso ai dati personali identificativi di chiamate "in entrata", salvo i casi in cui l'interessato debba difendersi in sede penale nel rispetto delle modalità previste dalla legge sulle c.d. indagini difensive;
- l'articolo 21 apporta alcuni correttivi per assicurare il contemperamento delle esigenze degli abbonati in materia di pagamento delle chiamate telefoniche con la riservatezza di altri utenti. In linea con quanto previsto dalla direttiva, che stabilisce che i fornitori di servizi di telefonia devono predisporre modalità di pagamento alternative alla fatturazione - in grado, appunto, di assicurare la riservatezza delle chiamate effettuate da qualunque postazione telefonica - il decreto ha previsto per i fornitori l'obbligo di documentare al Garante entro il 30 giugno 2002, le misure che dovevano essere predisposte già da tempo per assicurare tali modalità, e la possibilità per la predetta Autorità di prescrivere, in caso di mancata adozione delle stesse, le misure opportune o necessarie facendo ricorso ai suoi normali poteri di controllo. Il pieno adeguamento del nostro sistema alla previsione comunitaria, con l'ampia diffusione nel nostro Paese di tali mezzi di pagamento alternativo e con la loro pubblicità, potrebbe, poi, successivamente permettere una verifica dell'attuale disciplina che prevede il c.d. "mascheramento" sulle fatture delle ultime tre cifre dei numeri chiamati (art. 6 dir. n. 97/66 e art. 5 d. lg. n. 171/1998);

- gli articoli 22 e 23 integrano il decreto legislativo n. 171 del 1998 per quanto riguarda l'obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di informare adeguatamente il pubblico circa l'identificazione della linea chiamante e l'esigenza che i fornitori stessi assicurino la disattivazione di tale servizio per le chiamate di emergenza, in adesione anche a quanto rilevato dalla Commissione europea nell'ambito di una "pre-procedura di infrazione" avviata nei confronti del nostro Paese (artt. 8 e 9 dir. n. 97/66 e artt. 6 e 7 d. lg. n. 171/1998).

Il decreto si chiude con due norme che disciplinano, in maniera opportunamente diversificata l'entrata in vigore del decreto e di alcune specifiche disposizioni (articoli 24 e 25).

In particolare, in considerazione della complessità dell'intervento normativo, è stato ritenuto congruo prevedere l'entrata in vigore del decreto delegato il 1 febbraio 2002 e di alcune disposizioni entro un termine più ampio (es. adempimenti dei fornitori dei servizi di telecomunicazione).

Non si provvede ad allegare la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato.



*Garante per la protezione
dei dati personali*

Servizio relazioni istituzionali

Roma, 27 novembre 2001
Prot. 13365/17075

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Roma

Rif. n DAGL/10.3.1/3076 del 13 novembre 2001

Oggetto: schema di decreto legislativo in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 127.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare il 21 novembre u.s. dal Consiglio dei Ministri, si comunica che il Garante ha espresso parere favorevole in ordine allo schema medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 24 marzo 2001, n. 127, recante differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996 n. 676;

VISTA la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66 del Parlamento europeo e del Consiglio;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

(Modificazioni ed integrazioni alla legge n. 675/1996)

Articolo 1

(Definizioni e diritto nazionale applicabile)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Nell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.”

Articolo 2

(Trattamenti per fini esclusivamente personali)

1. Nell'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36" sono sostituite dalle seguenti: "*l'articolo 18*".

Articolo 3

(Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione)

1. Nell'articolo 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in fine il seguente periodo: *“se il trattamento, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3”*.
2. Nell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: “indicati nel comma 4” sono sostituite dalle seguenti: *“che devono essere indicati”*.
3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: “del responsabile;” sono sostituite dalle seguenti: *“del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13;”*.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4
(Informativa all'interessato)

1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "e, se designato, del responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "*del suo rappresentante nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.*".

Articolo 5

(Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi)

1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "*per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate*".
 2. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in fine la seguente lettera: "*h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.*".
-

Articolo 6

(Limiti al diritto di accesso)

1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunta in fine la seguente lettera: *“e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.”*.

Articolo 7

(Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati)

1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera a) è inserita la seguente: *“a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,”*.
2. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserita in fine la seguente lettera: *“h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.”*.

Articolo 8
(Dati sensibili)

1. Nell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
 - a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
 - b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
 - c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2. "

Articolo 9
(Verifiche preliminari)

1. Dopo l'articolo 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

“Articolo 24-bis
(Altri dati particolari)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare. “.

Articolo 10

(Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all'estero)

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24" sono sostituite dalle seguenti: "*e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1*".
2. Nell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole da: "ovvero," fino alla fine del periodo sono soppresse.
3. Nell'articolo 28, comma 4, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate" sono sostituite dalle seguenti: "*per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate*".
4. Nell'articolo 28, comma 4, lettera g), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inserite in fine le seguenti parole: "*, ovvero individuate dalla Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995*".

Articolo 11

(Misure per il trattamento illecito o non corretto)

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: "opportune" è sostituita dalle seguenti: "*necessarie o opportune*".
2. Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la parola: "blocco" sono inserite le seguenti: "*se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure*".

Articolo 12

(Sanzione in tema di notificazione)

1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 è sostituito dal seguente:

“Art. 34

(Omessa o incompleta notificazione)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.”.
2. Alle violazioni dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Articolo 13

(Trattamento illecito di dati personali)

1. Nell'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "comunica o diffonde" sono sostituite dalle seguenti: "*procede al trattamento di*" e le parole: "e 24, ovvero" sono sostituite dalle parole: "*, 24 e 24-bis, ovvero*".

Articolo 14

(Omessa adozione di misure minime di sicurezza)

1 L'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:

"Art. 36

(Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.

2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto applicabili."

2. Per i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'autore del reato può fare richiesta all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo 36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente decreto. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2.

Articolo 15

(Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco)

1. Nell'articolo 37, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "o dell'articolo 29, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "*o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l),*".

Articolo 16
(False comunicazioni e dichiarazioni)

1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

“Art. 37-bis
(Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante)

1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.”.

Articolo 17

(Adeguamento di sanzioni amministrative)

1. Nell'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "da lire un milione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "*da lire cinquemilioni a lire trentamilioni*".
2. L'articolo 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è sostituito dal seguente:
"2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. "
3. Nell'articolo 39, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "*presente capo*".

Articolo 18

(Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria)

1. Nell'articolo 41, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Le disposizioni del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.*".

Articolo 19
(Investigazioni difensive)

1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera g) e 28, comma 4, lettera d), le parole: “investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,” sono sostituite dalle parole: “*investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,*”.

CAPO II

(Attuazione dei principi di protezione dei dati in determinati settori)

Articolo 20

(Codici di deontologia e di buona condotta)

1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. h), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante promuove entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti, nonché dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 676.
2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali:
 - a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato;
 - ~~b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di *curricula* contenenti dati personali anche sensibili;~~
 - c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni;
 - d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati;
 - e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato;
 - f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più

archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in relazione all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

- g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.
 4. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127.

CAPO III

(Modificazioni ed integrazioni al d.lg. n. 171/1998)

Articolo 21

(Modalità di pagamento alternative alla fatturazione)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole: "consentono che" è sostituita dalle seguenti: *"sono tenuti a predisporre ogni misura idonea affinché"*.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è inserito il seguente: *"1-bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. In mancanza di idonee misure il Garante provvede altresì ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) ed l), della medesima legge."*

Articolo 22

(Informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata)

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le parole "di tale servizio" sono sostituite dalle seguenti: "*di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4*".

Articolo 23

(Chiamate di emergenza)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Chiamate di disturbo e di emergenza*";
- b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "*2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.*".

Articolo 24

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002.
 2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002.
 3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall'articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a) sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro il 30 giugno 2002.
-
-

Articolo 25
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1 febbraio 2002.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì